



Comune di Carpaneto Piacentino  
Provincia di Piacenza

---

**Regolamento  
del  
Nido d'infanzia comunale**

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 13/04/2011  
e successivamente modificato con deliberazione C.C. 3/2016

## **FINALITÀ**

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i dodici mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Il nido ha finalità di:

- a) formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- b) cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- c) sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

Il nido si colloca in un rapporto di collaborazione, integrazione, scambio e verifica con i servizi per l'infanzia esistenti sul territorio comunale, nella prospettiva di garantire coerenza e continuità educativa.

I servizi per la prima infanzia del Comune di Carpaneto Piacentino, nido d'infanzia e Spazio bambini, garantiscono alle famiglie una pluralità di offerte, promuovono il confronto tra i genitori e l'elaborazione di una cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

Il Comune persegue l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per l'infanzia e la prima infanzia, la collaborazione tra i soggetti gestori e garantisce la qualità e la coerenza del sistema. Inoltre promuove e realizza la continuità tra il nido e lo Spazio bambini con gli altri servizi educativi del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

### Titolo primo

#### **UTENZA del SERVIZIO**

##### Art. 1

##### **Utenti**

Il nido d'infanzia di Carpaneto è aperto ai alle bambine e bambini che abbiano un'età compresa tra i 12 e i 36 mesi, senza distinzione di sesso, religione, etnia, gruppo sociale e origine nazionale. Le età dei bambini per le ammissioni vengono di norma calcolate al 30 settembre.

Accedono prioritariamente al nido d'infanzia i bambini residenti nel Comune di Carpaneto Piacentino con le specificazioni di cui al successivo art. 13.

A fronte di ulteriori posti disponibili possono accedere al nido nell'ordine: i bambini non residenti in affido familiare a nuclei residenti nel territorio comunale, i bambini non residenti.

##### Art. 2

##### **Diritto all'accesso per bambini disabili e svantaggiati**

Il nido d'infanzia garantisce il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della legge 104/1992, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolge altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Il Comune insieme al gestore di cui al successivo articolo 3 e ai competenti Servizio dell'Azienda USL individuano le modalità di inserimento e le risorse necessarie a garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio- culturale.

## Titolo secondo

### **ORGANIZZAZIONE del SERVIZIO**

#### Art. 3

##### **Gestione**

La responsabilità organizzativa del nido d'infanzia è affidata dal Comune di Carpaneto Piacentino ad un ente gestore con titolo ed esperienza educativa nell'ambito dei servizi all'infanzia, attraverso le procedure previste dalla legge.

#### Art. 4

##### **Articolazione e sezioni**

Il nido d'infanzia si articola in sezioni che garantiscono modalità organizzative tali da rispettare le competenze e le caratteristiche peculiari delle diverse fasce d'età dei bambini ammessi. Il numero delle sezioni viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale in base al bisogno emerso e alle risorse disponibili.

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini all'interno del nido d'infanzia è determinato dalla normativa regionale e fissato in relazione al numero dei bambini iscritti e alla loro età, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio culturale.

#### Art. 5

##### **Calendario e orario di funzionamento**

Il nido d'infanzia di Carpaneto Piacentino è operante, di norma, dal primo lunedì di settembre all'ultimo venerdì di luglio, 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì.

I giorni e i periodi di chiusura coincidono con le festività da calendario e con i periodi di vacanza in prossimità del Natale e della Pasqua.

In base alla richiesta dell'utenza sarà possibile attivare i servizi di ingresso anticipato e/o di tempo prolungato.

Gli orari di funzionamento sono di norma così articolati:

- orario normale: dalle 7.45 alle 16.30
- orario part time: dalle 7.45 alle 13.00
- orario anticipato: dalle 7.15 alle 16.30
- orario prolungato: dalle 7.45 alle 18.00

La declinazione annuale del calendario e degli orari di funzionamento oltre che le modalità di attivazione e i criteri di accesso al servizio anticipato e al tempo prolungato sono definite periodicamente dalla Giunta sulla base delle esigenze dell'utenza e degli indirizzi espressi dal Consiglio con il presente regolamento e con i bilanci annuali e pluriennali.

#### Art. 6

##### **Accesso al nido d'infanzia**

L'orario di ingresso e accoglienza è compreso tra le ore 7.45 e le ore 9.30.

Il ritiro è previsto:

- orario normale: dalle 16.00 alle 16.30
- orario part time: dalle 12.30 alle 13.00

Qualsiasi eventuale ritardo o variazione nell'ingresso e nell'uscita dei bambini dovranno essere comunicati tempestivamente.

Un eventuale ritardo all'uscita nel caso del tempo part-time e tempo pieno sposta la tariffa nella fascia d'orario successiva, riparametrata alla tariffa giornaliera.

Oltre le 18.00 non è ammesso alcun ritardo; nel caso in cui si verificasse, Comune e gestore si riservano il diritto di adottare tutte le procedure necessarie ad evitare il ripetersi di tali comportamenti.

L'accesso ai locali è consentito ai genitori dei bambini iscritti o chi ne fa le veci per l'affidamento e il ritiro giornaliero dei bambini, nonché per ogni altra iniziativa organizzata dal nido. Il ritiro dei bambini può essere effettuato da parte di familiari o conoscenti, purché maggiorenni, previa autorizzazione scritta di un genitore.

Il ritiro dei bambini da parte di genitori separati o divorziati dovrà essere concordato con le educatrici sulla base delle disposizioni contenute nell'atto di separazione/ divorzio o con autocertificazione, depositata al nido, attestante tali disposizioni.

I locali del nido possono essere utilizzati, oltre che per lo svolgimento delle attività educative proprie, per le riunioni del gruppo di lavoro degli educatori e per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione del nido come luogo di formazione e centro di promozione culturale, sociale e civile.

#### Art. 7 **Servizio mensa**

Il servizio mensa del nido d'infanzia è garantito dal servizio di ristorazione scolastica comunale. I pasti sono prodotti presso la cucina della scuola primaria di Carpaneto Piacentino e trasportati in legume fresco – caldo.

Il menù settimanale adottato è approvato dall'Azienda USL e varia nei giorni della settimana su sei settimane, privilegia i prodotti di stagione, è calibrato nella qualità e negli ingredienti, privilegia alimenti di provenienza nazionale, predilige l'utilizzo di verdure fresche, prevede sistemi di cottura che garantiscono cibi sani e digeribili e rispetta le diverse culture e religioni.

I bambini con problemi di intolleranze e/o allergie possono richiedere una dieta speciale presentando la certificazione medica del centro specialistico con relativa diagnosi.

#### Titolo terzo

### **PROGETTO PEDAGOGICO e PERSONALE**

#### Art. 8 **Progetto pedagogico**

Il nido d'infanzia viene organizzato sulla base di un progetto pedagogico predisposto dal coordinatore insieme al personale educativo di concerto con i competenti uffici comunali.

Tale progetto prevede:

- le finalità e la programmazione delle attività educative
- le modalità organizzative e di funzionamento del servizio (organizzazione degli spazi, dei piani di lavoro del personale, del materiale ludico e didattico utilizzato)

Il progetto pedagogico verificherà costantemente l'organizzazione del servizio mediante una riflessione continua sulle esperienze e le esigenze dei bambini.

La programmazione delle attività educative avverrà in un rapporto di scambio e di verifica con gli organismi di partecipazione.

#### Art. 9 **Coordinatore pedagogico**

Il Coordinatore psico-pedagogico, dotato dei titoli di studio previsti dalla normativa, svolge la funzione di coordinamento del personale educativo e garantisce il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale.

Tale figura professionale svolge i seguenti compiti:

- cura la *programmazione* educativa del nido e ne controlla l'attuazione;
- *indirizza* e sostiene il lavoro degli operatori;
- definisce il *modello organizzativo*, con riferimento ai turni di servizio e agli orari;
- promuove *l'aggiornamento* del personale;
- valuta la *qualità* del servizio;
- favorisce l'attività degli *organismi di partecipazione* e la collaborazione con le famiglie;

- promuove la *continuità* educativa;
- funge da raccordo tra nido e Comune e tra nido e i Servizi educativi, sociali e sanitari;
- incentiva i rapporti con la comunità locale e la realizzazione di attività volte a diffondere e ad affermare una *cultura dell'infanzia*;

Art. 10

### **Personale educativo**

Gli educatori del nido costituiscono l'equipe di lavoro che opera con la supervisione del coordinatore psico-pedagogico. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie.

Gli educatori, in possesso dei titoli di studio richiesti dalla legge, concorrono ai processi formativi del bambino attraverso:

- l'attuazione del progetto pedagogico;
- la programmazione e la realizzazione delle attività educative;
- la verifica permanente degli obiettivi e dei risultati;
- l'attività di cura assicurata al bambino nel rispetto dei suoi bisogni e dei suoi ritmi psico-biologici;
- la relazione con le famiglie anche mediante incontri periodici o su richiesta delle stesse;
- il continuo aggiornamento professionale e culturale;
- la partecipazione al lavoro degli organismi di partecipazione.

Sono previsti incontri periodici del personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

Una quota dell'orario di lavoro è destinata ad attività di aggiornamento, programmazione e promozione della partecipazione delle famiglie.

Art. 11

### **Personale addetto ai servizi generali**

Il personale ausiliario coopera con il personale educatore e partecipa all'attività complessiva del nido, in particolare cura la pulizia e l'ordine delle attrezzature e degli spazi interni ed esterni, provvede alla porzionatura e distribuzione dei pasti, presta la necessaria collaborazione al personale educatore nei momenti del pasto e del risveglio dei bambini.

## Titolo quarto

### **AMMISSIONE al SERVIZIO**

Art. 12

### **Presentazione delle domande**

Le domande di ammissione al nido devono essere presentate presso i competenti uffici comunali secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente dalla Giunta con apposito Bando, adeguatamente pubblicizzato.

Le domande conterranno tutte le informazioni utili ai fini della formazione della graduatoria e della reperibilità dei genitori.

Allegata alla domanda di ammissione il richiedente presenterà la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione sostitutiva unica del nucleo familiare contenente l'indicatore ISEE in corso di validità;
- documentazione comprovante eventuali condizioni di priorità fissate al successivo art. 13.

È possibile presentare domanda d'ammissione durante l'intero anno di funzionamento del servizio, collocandosi nella graduatoria di cui al successivo art. 14.

Art. 13

### **Criteri di priorità**

Accedono prioritariamente al nido d'infanzia i bambini residenti nel Comune di Carpaneto Piacentino. La residenza dei bambini deve necessariamente coincidere con la residenza di almeno uno dei genitori esercente la potestà genitoriale.

Sono assimilati ai residenti coloro che, alla data di scadenza del bando, hanno in corso procedura per l'acquisto o la locazione di un'abitazione o hanno avviato le pratiche per la richiesta di residenza. La residenza dovrà essere acquisita e documentata prima dell'avvio dell'anno scolastico, pena le dimissioni d'ufficio dal servizio.

In caso di eccesso di domanda rispetto ai posti disponibili, la priorità di ammissione al servizio sarà definita nel rispetto dei seguenti criteri:

**A) condizioni di disabilità del bambino certificate in base alla L. 104/92**

**B) situazione socio-ambientale del nucleo che possa essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psico-fisico del bambino stesso**

Tali situazioni devono essere segnalate e documentate a cura del competente Servizio Sociale.

**C) carico che grava sul nucleo familiare del bambino in funzione dell'assunzione di responsabilità genitoriali e dei compiti di cura**

I parametri atti a valutare il "carico familiare" terranno conto sia dell'assenza a vario titolo di un genitore sia della dimensione del nucleo familiare sia di stati e qualità personali dei singoli componenti dello stesso.

**D) situazione occupazionale dei genitori**

**E) condizione economica e patrimoniale del nucleo familiare**

**F) inserimento nella lista d'attesa del nido nell'anno precedente**

**G) età del bambini**

La Giunta stabilisce le modalità di applicazione dei criteri enunciati al fine della definizione delle graduatorie.

I bambini, una volta ammessi al nido, hanno diritto alla frequenza fino al momento dell'ingresso alla scuola dell'infanzia, confermando la propria richiesta entro i termini del bando annuale; tale diritto non è riconosciuto ai bambini che nel frattempo abbiano cambiato la residenza.

Nel caso il trasferimento della residenza in altro Comune avvenga nel corso dell'anno scolastico, i bambini ammessi hanno diritto alla frequenza fino alla conclusione dello stesso. In tale caso verrà però applicata la retta massima con effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il cambio di residenza.

In ogni modo le domande dei richiedenti il servizio part-time verranno valutate in subordine rispetto a quelle dei richiedenti il servizio a tempo pieno.

Art. 14

**Graduatorie**

Annualmente gli uffici comunali elaborano due graduatorie:

- la prima relativa alle domande presentate nei termini del Bando di cui al precedente art. 12
- la seconda relativa alle domande presentate successivamente.

La prima graduatoria è utilizzata fino ad esaurimento dei bambini in lista di attesa.

Fa eccezione il caso in cui, nella lista d'attesa della prima graduatoria, rimangano esclusivamente domande relative al servizio part time mentre nella seconda graduatoria ci siano richieste per tempo pieno.

In tal caso l'ufficio provvederà a definire, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 13, una graduatoria unica che tenga conto di tutte le domande presentate.

Successivamente all'approvazione della graduatoria nei termini disposti dal Bando, gli uffici comunali provvederanno a comunicare alle famiglie ammesse al servizio le modalità del colloquio preliminare, la data di inserimento, la retta applicata, il regolamento di servizio e le norme relative al sistema tariffario.

Le famiglie dovranno confermare per iscritto l'accettazione dell'ammissione.

Art. 15  
**Inserimenti**

Gli inserimenti hanno luogo a partire dal mese di settembre in base ad un calendario di ammissione stabilito dal Comune in accordo con il gestore. Di norma tale programmazione è fissata in base all'ordine della graduatoria, fatte salve le esigenze educative ed organizzative del servizio.

Per permettere un corretto ambientamento dei bambini e stabilire un rapporto di fiducia con le persone e i luoghi è richiesta inizialmente la presenza in struttura di un genitore o di una persona significativa. I tempi e le modalità di tale presenza verranno valutate dal personale educativo in base alle esigenze dei singoli bambini.

Art. 16  
**Tariffe**

I nuclei familiari dei bambini iscritti concorrono alla copertura delle spese e dei costi sostenuti per la gestione del nido d'infanzia attraverso una quota di compartecipazione differenziata secondo le loro condizioni socio-economiche.

Tali condizioni verranno rilevate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le tariffe sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale con apposito atto che tenga conto delle diverse tipologie di servizio (orario tempo pieno, orario anticipato, orario part time e orario prolungato) e di utenti (residenti e non).

La Giunta potrà altresì stabilire:

- criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa per il calcolo dell'ISEE che garantiscano una maggiore equità nella definizione della situazione economica del nucleo;
- modalità per l'applicazione di eventuali esoneri o riduzioni delle tariffe in casi particolari (assenze, periodo degli inserimenti etc);
- termini e modalità di pagamento delle rette;
- conseguenze del mancato pagamento delle rette.

Verrà in ogni caso applicata la tariffa massima ai nuclei familiari che non presentino l'indicatore economico ISEE.

Art. 17  
**Rinunce e dimissioni**

La dimissione dal servizio può avvenire per:

1. *espresa rinuncia* da parte dei genitori o chi ne fa le veci da comunicare per iscritto agli uffici comunali. La famiglia è comunque tenuta a corrispondere la rata relativa al mese di riferimento, anche se usufruito parzialmente.
2. *assenze ingiustificate* che si prolunghino per periodi superiori a 15 giorni dopo che siano state accertate in un colloquio con i genitori le motivazioni dell'assenza e l'indisponibilità a conservare il posto;
3. *frequenti trasgressioni ingiustificate* rispetto agli orari di funzionamento del servizio dopo che siano stati contattati i genitori per chiarire le motivazioni di tale comportamento;
4. *mancato pagamento della retta* entro i termini e secondo le modalità specificate dalla Giunta.

Fuori dai casi sopra considerati i bambini vengono dimessi alla fine dell'anno scolastico che precede quello in cui è loro consentito, ai sensi della vigente normativa, l'ingresso alla scuola dell'infanzia.

La rinuncia dopo l'ammissione al nido implica la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di riferimento.

## Titolo quinto

### **ORGANISMI di PARTECIPAZIONE al SERVIZIO**

#### Art. 18

##### **Partecipazione e trasparenza**

Il Comune e il soggetto gestore assicurano la massima trasparenza nella gestione del nido d'infanzia e prevedono la partecipazione dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Il nido d'infanzia assicura inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

#### Art. 19

##### **L'Assemblea del nido**

Per favorire la partecipazione attiva dei genitori e l'interazione con il servizio è istituita l'Assemblea del nido composta da tutti i genitori dei bambini iscritti, dal personale educativo ed ausiliario con la presenza del coordinatore pedagogico, del Sindaco o Assessore delegato e del Responsabile del servizio.

L'Assemblea è l'organismo fondamentale di partecipazione alla gestione del nido ed è la sede per:

- promuovere il confronto sulle proposte educative;
- svolgere compiti propositivi e promozionali;
- verificare la gestione e organizzazione del servizio;
- programmare attività integrative (feste, uscite didattiche, etc);
- proporre l'approfondimento di tematiche pedagogiche ed educative

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa dei competenti uffici e può essere convocata su richiesta di almeno il 30% dei genitori degli utenti.

#### Art. 20

##### **Il Gruppo consultivo**

Qualora si ravvisi la necessità di dotarsi di uno strumento agile finalizzato a promuovere una partecipazione ed un confronto più assidui, l'Assemblea può attivare il Gruppo consultivo.

Tale gruppo sarà composto da due genitori e un educatore per ogni sezione di nido, eletti dall'Assemblea stessa, dal responsabile del servizio comunale o suo delegato e dal coordinatore pedagogico.

Il Gruppo consultivo potrà:

- promuovere e attuare forme di collaborazione tra famiglie, Comune e gestore finalizzate alla realizzazione di programmi, attività, gruppi di lavoro tesi a sviluppare una cultura dell'infanzia;
- valutare e monitorare la qualità del servizio;
- promuovere iniziative tese al miglioramento del servizio nel suo complesso;
- perseguire ulteriori obiettivi assegnati dall'Assemblea.

#### Art. 21

##### **Incontri e colloqui**

Il personale educativo opera in stretta collaborazione con i genitori di ciascun bambino affinché vi sia sintonia e coerenza nell'azione educativa e sia assicurata la necessaria integrazione tra ambiente scolastico e familiare.

Prima dell'inizio dell'ambientamento e durante l'anno i genitori effettuano colloqui informativi con il personale educativo finalizzati ad uno scambio di conoscenze sullo sviluppo e sulle abitudini del bambino.

Il personale del nido assicura la propria disponibilità ad ulteriori modalità di incontro e collaborazione con le famiglie.



## Titolo sesto

### **TUTELA della SALUTE**

#### Art. 22

#### **Sorveglianza igienico-sanitaria**

Gli interventi di prevenzione, assistenza e sorveglianza igienico-sanitaria sulla collettività del nido sono assicurati dai competenti servizi dell'Azienda USL, in particolare attraverso l'Unità Operativa *Pediatria di comunità*.

Norme di dettaglio relative alla gestione operativa di tali aspetti potranno essere definite dai competenti uffici comunali in raccordo con il gestore del nido e l'Azienda USL.

#### Art. 23

#### **Ammissione e riammissione al servizio**

#### **Ammissione e riammissione al servizio**

Per la prima ammissione al servizio è richiesta l'autocertificazione da parte di un genitore attestante tutte le vaccinazioni effettuate fino al momento dell'ingresso al nido d'infanzia oppure una fotocopia del libretto. Il bambino può essere comunque ammesso alla frequenza, anche se non in regola con le vaccinazioni obbligatorie: in tali casi il personale del nido è tenuto alla segnalazione all'autorità sanitaria competente.

Per la riammissione non è richiesto alcun certificato medico. Le famiglie dei bambini allontanati dal nido per motivi sanitari devono contattare il medico curante e, al fine della riammissione, indipendentemente dal numero dei giorni di assenza, autocertificare al responsabile del servizio di essersi attenute alle indicazioni ricevute dal medico stesso.

I periodi di contumacia per le malattie esantematiche e di altre specifiche patologie sono quelli indicati dalle circolari sanitarie in vigore.

Per malattie particolari (quali epatite, salmonellosi, scabbia, tigna, impetigine, scarlattina, pediculosi ed altre forme di particolare rilevanza comunitaria) saranno richiesti controlli da parte del competente servizio dell'Ausl.

#### Art. 24

#### **Allontanamento dal servizio**

I bambini devono essere allontanati dal nido quando la malattia/indisposizione:

- impedisce al bambino di partecipare adeguatamente alle attività;
- richiede cure che il personale non è in grado di fornire senza compromettere la salute e/o la sicurezza degli altri bambini;
- è trasmissibile ad altri e l'allontanamento riduce la possibilità di casi secondari.

Al personale in servizio è fatto obbligo di avvertire immediatamente i genitori o chi ne fa le veci chiedendo immediatamente il ritiro dal nido d'infanzia del bambino che presenti i seguenti sintomi:

- febbre oltre i 37,5°
- diarrea
- vomito
- congiuntivite purulenta
- infezione della bocca o della pelle
- esantemi con febbre o cambiamenti del normale comportamento (torpore, pianto continuo, etc...)
- difficoltà respiratoria

Il bambino può riprendere normalmente la frequenza quando il problema per cui era stato allontanato è risolto.

Art. 25

### **Altre norme igienico sanitarie**

Di norma all'interno del nido d'infanzia non è permessa la somministrazione di farmaci.

In casi particolari (es. terapie continuative indispensabili, terapie previste per eventuali situazioni di emergenza etc) la somministrazione potrà essere concordata previa richiesta scritta e motivata del pediatra e/o del medico specialista, validata dai competenti servizi dell'Azienda USL e a seguito di verifica tra la famiglia e il soggetto gestore.

In caso di necessità potranno essere effettuati appositi incontri con il personale sanitario al fine di valutare i singoli casi e definire le opportune soluzioni organizzative.

Nei locali del nido d'infanzia è vietato fumare ai sensi di legge.

### Titolo settimo

### **NORME FINALI**

Art. 26

### **Modalità organizzative del servizio**

Il presente regolamento stabilisce indirizzi e criteri di carattere generale per il funzionamento del servizio nido d'infanzia.

Le modalità operative e organizzative di dettaglio saranno successivamente definite dalla Giunta comunale e dagli uffici competenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal presente atto.

Art. 27

### **Riferimenti alla legge**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia.